

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 512 del 06/08/2024

Struttura proponente: AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA			Proposta n. 1728 del 06/08/2024
CODICE CRAM: DG.009	Ob. Funz.:	CIG:	CUP:
Oggetto: Concessione amministrativa, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, in favore di Emilia Brandinelli per l'utilizzo ed il godimento dell'immobile Arisial, sito in Comune di Cerveteri, loc. Fontana Morella - Rinnovo			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

SI

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore	
Data 06/08/2024	Firma Robusto Vincenzo Rosario
Responsabile del procedimento	
Data 06/08/2024	Firma Robusto Vincenzo Rosario
Dirigente di AREA	
Data 06/08/2024	Firma Robusto Vincenzo Rosario

CONTROLLO FISCALE

Data 06/08/2024

Firma Caldani Elisabetta

CONTROLLO CONTABILE

A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2024	E	3.01.03.01.003.01	667,69	2024	1193	06/08/2024	7318

Istruttore

Data 06/08/2024

Firma Laura Ridenti

P.O. Gestione Amministrativa, contabile e fiscale

Data 06/08/2024

Firma Caldani Elisabetta

Dirigente di AREA

Data 06/08/2024

Firma Caldani Elisabetta

OGGETTO: Concessione amministrativa, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, in favore di **Emilia Brandinelli** per l'utilizzo ed il godimento dell'immobile Arisial, sito in Comune di Cerveteri, loc. Fontana Morella - Rinnovo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 22 luglio 2024, n. 77, con la quale è stato disposto di conferire l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio, presso la sede centrale di ARSIAL, al Dott. Vincenzo Rosario Robusto, a far data 01 agosto 2024, per anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
- PRESO ATTO che con la succitata Determinazione del Direttore Generale n. 77/2024, è stato, altresì, disposto di confermare le deleghe gestionali già attribuite ai dirigenti ARSIAL con Determinazione del Direttore Generale n. 643/RE del 05 ottobre 2023;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;
- VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;

- PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;
- VISTE le Determinazioni del Direttore Generale 05 ottobre 2023, n. 643/RE e 02 maggio 2024, n. 42, con la quale è stata attribuita ai titolari degli incarichi dirigenziali di ARSIAL la delega per adottare atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 17 "Funzioni dei dirigenti", comma 1, lett b), del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii., e confermate alcune disposizioni impartite con determinazione del Direttore Generale n. 480/2016;
- VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- NON ACQUISITO dall'ANAC il codice CIG in quanto la presente determinazione non riguarda una gara e dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP in quanto non riguarda investimenti pubblici o progetti;
- ATTESO che, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale istitutiva di ARSIAL 10 gennaio 1995, n. 2, e ss.mm.ii., i beni della riforma fondiaria dell'ERSAL, già Ente Maremma, sono divenuti parte integrante del patrimonio dell'Agenzia;
- ATTESO che tutto il patrimonio dell'Agenzia è soggetto alle disposizioni del Regolamento regionale n. 7 del 20 maggio 2009 "Disciplina dell'alienazione e della gestione dei beni immobili di proprietà dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL)";
- ATTESO che nel descritto patrimonio immobiliare di ARSIAL è compreso, tra l'altro, un appezzamento di terreno agricolo sito in Comune Cerveteri (RM), località Fontana Morella, censito in catasto al fg. 48 di detto Comune con la p.lla 30, della superficie di circa ha 0.97.80;
- ATTESO che in ossequio alla determinazione direttoriale n. 564 del 03/11/2014, formalizzata con atto Rep. 12 del 10/02/2015, ARSIAL ha affidato in concessione amministrativa l'uso ed il godimento dell'anzidetto terreno agricolo alla sig.ra Emilia Brandinelli, per la durata di anni 9 (nove), non tacitamente rinnovabile, con decorrenza dal 10/02/2015 al 09/02/2024, al canone annuo di € 667,69;
- ATTESO che con note acquisite da Arisial al prot. 3706-8875/2024 e recente nota prot. 9325 del 10/06/2024, la sig.ra Emilia Brandinelli, ha chiesto il rinnovo della concessione amministrativa Rep. 12/2015, con scadenza in data 09/02/2024;
- ATTESO che la sig.ra Emilia Brandinelli risulta essere iscritta presso l'INPS con la qualifica di Lavoratori Autonomi Agricoli;
- ATTESO che da verifica contabile, la sig.ra Emilia Brandinelli, risulta in regola con il pagamento dei dovuti corrispettivi fino al 29/02/2024;

RITENUTO OPPORTUNO, ai sensi dell'art. 21 - comma 1 del Regolamento regionale n. 7/09, procedere al rilascio della concessione amministrativa in favore del Concessionario;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Vianella Di Pietro;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AUTORIZZARE il rilascio della concessione amministrativa onerosa pluriennale, ai sensi dell'art. 21 - comma 1 del Regolamento regionale 7/09, dell'appezzamento di terreno agricolo, sito in **Comune di Cerveteri**, località Fontana Morella, censito in catasto al **foglio 48** di detto Comune con la **p.lla 30** della superficie di circa **ha 0.97.80**, in favore della **sig.ra Emilia Brandinelli**, nata a (omissis), residente in (omissis) - Codice Fiscale (omissis).

DI DETERMINARE, ai sensi dell'art. 16 - comma 4/a, del Regolamento regionale 7/09, in **€ 667,69** (seicentossessantasette/69) l'importo del canone annuo che il promissario concessionario dovrà corrispondere ad ARSIAL a compenso per l'uso ed il godimento del fondo, per il periodo dal 01/03/2024 al 28/02/2033.

DI ACCERTARE l'importo di **€ 667,69** per canone di concessione dei beni immobili di proprietà dell'Agenzia in provincia di Roma, sul **cap. 3.01.03.01.003.01** CRAM DG.007.01.7F Ob. Funz. 01GEN del bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2024.

DI APPROVARE l'allegato "A", costituente la bozza dell'atto di concessione pluriennale onerosa da sottoscrivere con il promissario concessionario;

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D. Lgs 33/2013	23				X		X	
D. Lgs. 33/2013	30				X		X	

ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI FONDO RUSTICO

STIPULATO CON L'ASSISTENZA DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE, AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 11/1971, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE N. 203/1982.

TRA

L'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, con sede in Roma Via Rodolfo Lanciani n. 38, CF 04838391003 - di seguito più brevemente denominata "**ARSIAL**" o "**Agenzia**", rappresentata dal

"proprietaria"

E

L'imprenditrice agricola Emilia Brandinelli, nata a (omissis), residente in (omissis) – CF (omissis), di seguito più brevemente denominata "concessionario", assistita dal sig. _____, in qualità di delegato dell'Organizzazione Professionale _____, alla quale il promittente concessionario aderisce.

"concessionario"

P R E M E S S O

- che nel patrimonio immobiliare dell'Agenzia è compreso, tra l'altro, un appezzamento di terreno agricolo, sito in Comune di Cerveteri, Località Fontana Morella, censito in catasto al foglio 48 di detto Comune con la particella 30, con superficie di ha 10.97.80, già affidato in concessione amministrativa pluriennale, giusto atto Rep. 12/2015, alla medesima sig.ra Emilia Brandinelli;
- che con note acquisite da Arsial al prot. 3706-8875/2024 e recente nota prot. 9325 del 10/06/2024, la sig.ra Emilia Brandinelli, attuale detentrica del descritto cespite immobiliare, ha chiesto il rinnovo della concessione amministrativa Rep. 12/2015, con scadenza in data 09/02/2024;
- che la sig.ra Emilia Brandinelli risulta essere iscritta presso l'INPS con la qualifica di Lavoratori Autonomi Agricoli;
- che da verifica contabile, la sig.ra Emilia Brandinelli, risulta essere in regola con il pagamento dei dovuti corrispettivi fino al 29/02/2024;
- che ARSIAL, in accoglimento della predetta istanza di rinnovo, con determinazione dirigenziale n. XX del XX/XX/XXXX, ha autorizzato il rilascio della concessione

amministrativa onerosa pluriennale a favore della sig.ra Emilia Brandinelli, per la durata di anni 9 (nove), del descritto cespite a patti e condizioni meglio descritti nel presente atto;

- che le parti convenute alla stipula del presente contratto dichiarano di essere a conoscenza della disciplina attualmente in vigore in materia di contratti agrari ed in particolare delle norme della legge 203/82, che regolano la durata, la misura del canone, la disciplina dei miglioramenti, ecc;
- che la stipula del presente contratto avviene in deroga alle norme previste dalla citata legge 203/82, precisando che la validità delle intese raggiunte è riconosciuta dagli artt. 23 e 29 della legge n. 11 del 11/02/71, nonché dagli artt. 45 e 58 della legge 203/82, e dall'art. 6 del D.Lgs n. 228/2001.

TANTO PREMESSO

Le parti, come sopra rappresentate e assistite, stipulano quanto appresso:

Art. 1

Premesse

- 1.** Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Condizioni pattuite

- 1.** ARSIAL affida in concessione amministrativa pluriennale il terreno meglio descritto nelle premesse.
- 2.** La sig.ra Emilia Brandinelli di seguito indicata come "Concessionario", dichiara di accettare la concessione alle condizioni pattuite, di conoscere il terreno e di ritenerlo idoneo alle coltivazioni agricole; dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 della legge 203/82, sia ad ogni azione di adeguamento o perequazione del canone, sia ad ogni indennizzo di cui agli artt. 43 e 50 della legge 203/82, sia al diritto di esecuzione di qualsiasi miglioramento, addizioni e trasformazioni ai sensi degli artt. 16 e seguenti sempre della legge 203/82, fatto salvo quanto previsto in appresso, sia infine ed in generale ad ogni diritto che potesse spettarle in relazione alla predetta legge 203/82 e/o altra legge in materia di patti agrari che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente contratto.

Art. 3

Custodia

- 1.** Il concessionario si impegna a custodire i beni oggetto della presente convenzione con diligenza del buon padre di famiglia, si obbliga a curare la coltivazione del terreno

secondo le regole della buona tecnica agraria. Il concessionario si impegna, altresì, a curare la regimazione dello scolo delle acque, la manutenzione ordinaria delle strade poderali, ecc.

Art. 4

Divieto di sub affitto

1. E' fatto divieto al concessionario di sub/affittare o di concedere ad altri il godimento, di tutto o parte dell'immobile per qualsiasi durata di tempo, a qualsiasi titolo, di costituire o far costituire servitù passive, di trasferire ad altri il presente contratto, di apportare modifiche allo stato dei luoghi.

Art. 5

Addizioni, miglioramenti, trasformazioni. Manutenzione straordinaria

1. Le addizioni, miglioramenti e trasformazioni, di cui all'art. 16 della legge 203/82, sono eseguite a cura e a carico del concessionario e devono essere preventivamente assentite da ARSIAL. La mancata risposta di ARSIAL, entro trenta giorni dalla richiesta, è considerata rifiuto della stessa.

2. Ogni attività che richieda nulla osta, permessi, autorizzazioni di Enti sarà a carico del concessionario, previo assenso di ARSIAL.

3. L'utilità delle opere di cui al presente comma non può permanere oltre la durata del contratto (art. 6 comma 3 del D.Lgs 228/2001).

4. Il concessionario rinuncia, in ogni caso, a qualsiasi indennità connessa all'aumento di produttività e di valore eventualmente conseguite dal fondo a causa delle opere di cui al precedente comma 1, anche in caso di risoluzione anticipata a qualsiasi titolo del rapporto.

5. Il valore dei lavori o opere realizzate che dovessero permanere sarà acquisito gratuitamente al patrimonio di ARSIAL.

Art. 6

Responsabilità

1. Il concessionario dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative al fondo da esso preso in concessione e dichiara inoltre di assumersi i rischi dei mancati raccolti derivati da avversità atmosferiche.

2. Il concessionario ha l'obbligo e la cura della perfetta conservazione dei confini di tutti i terreni ad esso consegnati, obbligandosi a comunicare immediatamente ad ARSIAL qualunque modifica degli stessi operata da terzi.

3. Il concessionario, per la durata del presente contratto, dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da incendi, eventi atmosferici, atti vandalici, dolosi e quant'altro.

Art. 7

Canone

- 1.** Il canone di concessione annuo viene stabilito in **€ 667,69** (seicentosessantasette/69) da corrispondersi ad ARSIAL dalla data di decorrenza del presente atto e così a seguire per le restanti annualità;
- 2.** Il canone sarà aggiornato ogni anno in ragione del 75% della variazione degli indici ISTAT (indice generale), per i prezzi dei prodotti agricoli venduti, ed applicato anche senza necessità di richiesta scritta da parte di ARSIAL all'affittuario.
- 2.** Il ritardo di sei mesi del pagamento del canone, comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Art. 8

Indennizzo di pregressa e vigente detenzione

- 1.** Il concessionario, risulta in regola con il pagamento dei dovuti corrispettivi fino al 29/02/2024.

Art. 9

Durata

- 1.** Il presente contratto avrà la durata di anni 9 (nove), valida dalla data della sua sottoscrizione ma dispiega la sua efficacia dal 01/03/2024 fino al 28/02/2033, per terminare senza alcuna necessità di disdetta.
- 2.** ARSIAL, su domanda del concessionario, da presentarsi almeno un anno prima della scadenza, si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto per ulteriori **9 anni**. Alla scadenza il concessionario dovrà rilasciare gli immobili oggetto del presente contratto liberi da cose, animali e persone, alla piena disponibilità di ARSIAL e senza poter nulla chiedere e pretendere, per il rapporto di affitto esistito, salvo la raccolta degli eventuali frutti pendenti.
- 3.** In caso di mancato rilascio del fondo, eventualmente dopo la raccolta dei frutti pendenti, il concessionario si obbliga a pagare a favore di ARSIAL una penale di € 100/00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nel rilascio, salvo il danno ulteriore.

Art. 10

Recesso

- 1.** Qualora ARSIAL abbia la necessità di rientrare in possesso dei terreni o di una sua parte per le proprie finalità istituzionali o sullo stesso intervengano modificazioni in ordine alla destinazione urbanistica, prima della scadenza contrattuale, potrà richiederne la restituzione dandone comunicazione al concessionario, con preavviso di mesi sei, mediante lettera raccomandata, senza che il concessionario possa nulla chiedere e pretendere a qualsivoglia titolo, azione o ragione, salvo il riconoscimento economico delle sole lavorazioni già effettuate oltre i frutti pendenti e la riduzione proporzionale del canone per la parte riconsegnata.
- 2.** Con preavviso di mesi sei, mediante lettera raccomandata, è altresì consentito al concessionario recedere anticipatamente dalla scadenza contrattuale del presente atto,

a condizione che il medesimo concessionario abbia corrisposto tutto ciò dovuto per canoni pregressi e vigenti, ovvero fino dalla data dell'effettivo rilascio del cespite, che dovrà avvenire previo ripristino dei luoghi mediante la rimozione e l'asportazione di tutto ciò che non sia di proprietà dell'Agenzia.

Art. 11

Revoca della concessione

1. La perdita del requisito di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo o di equiparata qualifica, comporta la revoca della concessione e la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Art. 12

Essenzialità della clausole

1. Ogni clausola del presente atto, non osservata, è da ritenere essenziale e, conseguentemente, motivo di risoluzione del contratto.

Art. 13

Spese di registrazione

1. Tutte le spese di atto, di registrazione e conseguenti al presente Contratto, nonchè quelle di bollo, copia e registrazione, sono a totale carico del concessionario da eseguirsi presso la competente Agenzia delle Entrate.

Art. 14

Modifiche del contratto

1. Ogni modificazione del presente contratto, dovrà essere stipulata per iscritto con l'assistenza dell'Organizzazione Professionale cui aderisce il concessionario.

Art. 15

Trattamento dati personali

1. Arisial tratterà i dati personali del concessionario, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), e del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.

In particolare, ai sensi dell'art. 13 del GDPR Arisial comunica al concessionario le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati di gestione dei beni immobili di proprietà di Arisial:

-Titolare del trattamento, denominazione: ARSIAL

Indirizzo postale: Via Rodolfo Lanciani, 38

Indirizzo di posta elettronica: arsial@pec.arsialpec.it

Numero di telefono: 0686273675

-Responsabile della protezione dati: Management and Consulting SpA

Indirizzo di posta elettronica presso l'Ente del RPD: privacy@mandc.it

PEC mandc-spa@pec.it Indirizzo postale: Via Don Pasquino Borghi 170 – 00144 Roma

-Finalità del trattamento: Attività contrattuale o negoziale relativa alla gestione del patrimonio immobiliare e dei terreni di proprietà dell'Agenzia

-Base giuridica: Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (Reg. Reg. n. 7-2009) e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento

-Destinatari dei dati personali: Autorizzati del trattamento

-Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale: NO

-Periodo/criteri di conservazione: I dati personali del concessionario potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.

-Diritti dell'interessato (concessionaria): *in qualsiasi momento, potrà esercitare i diritti:*

-di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa

-di accesso ai dati personali;

-di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);

-di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);

-alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);

-di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;

-di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy);

-di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;

-di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.

-Obbligatorietà del conferimento dei dati personali e le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati: *Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l'istruttoria del procedimento di gestione; la conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta l'impossibilità di effettuare l'istruttoria e l'esito negativo del procedimento oggetto della presente*

- Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: *Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22*

Art. 16

Foro competente

1. In caso di insorgenti controversie, le parti riconoscono valido il Foro di Roma.

Art. 17

Norma finale

1. In conformità con quanto sopra, il rappresentante dell'intervenuta organizzazione di categoria, ai sensi dell'art. 45 della legge 203 del 03/05/82, sottoscrive il presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto in data _____

IL CONCESSIONARIO

Sig.ra

IL CONCEDENTE

ARSIAL

A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti approvano le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17.

IL CONCESSIONARIO

ARSIAL

L'ORGANIZZAZIONE DI CATEGORIA

Delibera nr. 17282024 - Anno 2024 - del 06/08/2024

Organo: DETERMINA DIRIGENZIALE

Testo: PRAT.1728-Concessione amministrativa, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, in favore di Emilia Brandinelli per l'utilizzo ed il godimento dell'immobile Arsial, sito in Comune di Cerveteri, loc. Fontana Morella - Rinnovo.

Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Assegnato	Da assegnare	Liquidato	Da liquidare
CRAM	DG.007.01.7F		Dismissioni patrimoniali					
Capitolo	3.01.03.01.003.01		Proventi da concessioni su beni - concessioni vigenti					
Obiettivo/Funzione	B01GEN.		GENERICO					
Centro di costo	2.		Avanzo/Fondo disponibile					
1.193	06/08/2024	BRANDINELLI EMILIA	PRAT.1728-Concessione amministrativa, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, in favore di Emilia Brandinelli per l'utilizzo ed il godimento dell'immobile Arsial, sito in Comune di Cerveteri, loc. Fontana Morella - Rinnovo.	667,69	667,69	0,00	0,00	667,69
Totali Delibera nr. 17282024 del				667,69	667,69	0,00	0,00	667,69